

BGE 8 I 64

Bundesgericht (BGE), 1882-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_8_I_64

FR: ATF 8 I 64

IT: DTF 8 I 64

Volltext

64 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. AhsehniU. Bundesgesetze. D. Sn feinet ffievlifeingabe ~ä!t Smj>etrant an feinem me· gel)ren feit; in @rmüung: l:lau e15 fid) llIntiegenb teine15iDeg15 um ein fficllifion15gefud) gegenüber einem bunbeßgerid)t(lid)en Urtl)eUe im @inne beß m:rt. 192 ber eibgenöffiid)en ro3eUorbung l)anbelt; bau \lie l mel)r S'mj>eh'ant fein megel)ren aur neue, ieit bem bunbeßgerid)t(Hd)en Urtl)eife bom 1. @ej>tember 1873 einge- tretene, %l)at[ad)en begrünbet, mitl)in eine \$trage \lorliegt; bau nun ~u meuttl)eilung bieler Strage bem munbeßgetid)te jegHd)e Stomj>eten~ mangelt, ba bem[elben burd) fein @efe§ Die mefugniu übertragen tft, über fold)e megel)ren um @ntAiel)ung beg @qiel)ungßred)teg iDegen mangerl)after @rrüUung ber elter, Hd)en ~ffid)ten ~u entfd)eiben; bau llie l mel)r uoer Derartige megel)ren ein-ig Die nad) Dem fantonaten ffied)te ~uftänbigen mel)örben, @edd)te ober mer" waltunggoel)ßrbeu, 3U entfd)eiben befugt finb; ertilnt: mut ba15 megel)ren beß Smj>etranten iDirb wegen Snfomi>eten~ beg @erid)teß nid)t eingetreten. 2. Unzulässige Rekurse. - Recours illadmissibles. 13. Sentenza del 3 maggio 1882 nella causa hfagginelli e Sprugasci. A. In oceasione deIl'ultima anagrafi federale, eseguitasi in tutta la Confederazione nella giornata del i 0 dicembre 1880, funzionarono - fra altri --:- quali agenti di censimento per il eomune di Biasea (nel cantone del Ticino) i signori Enrico Magginetti, ingegnere, e Onorato Sprugasei, agricoltore. Gia dllraute quello stesso mese di dicembre essendo perveuuta al Cousiglio di Stato ticinese la uotificazione ehe in detto eomune eransi faUe delle iserizioni contrarie al vero, classificate eioe scientemente ceuto e piu persone, Ie quali avevauo dichiarato Organisation der Bundesrechtspflleg.e. N° 13. 65 appartenere alla religioue cattolica, siceome attineuti ad altre eonfessioni, fu subito dato mano aHa relativa inchiesta peuale. B. eon suo decreto 11. maggio 1881, la Camera d'aeusa di quel Tribunale supremo - fatto capo all'art. 127 deI eodi?e pen.ale ticinese - deferiva i signori }agginetti e Sprugasci al tribunale correzionale di Riviera-Bellinzona, « sic- » ~o,me. prev.enuti. eolpevoI~ di avere abusato delJa loro qua- » lila dl funzIOnan deI eenSlmento federale 31 dieembre 1880 » classificando diversi eittadini cattolici dimoranti in Biasc~ » siceome attinenti ad altre eoufessioni. C. Apertisi nel giorno 26 agosto 1881 i dibattimenti in- uanzi al tribunale correzionale di Riviera-Bellinzona, i difen- sori officiosi dei prevenuti (riconoseiuti dal tribunale siceome di povera condizione) sollevarouo preliminarimente !'ecce- zione - « di attuale difetto di giurisdizione nelle autorita » g.iu~izi~rie ca.ntonali~ dalla PoJizia giudiziaria fino ai supe- » non dieasten penah deI cantone, di far procedere penal- }) mente sui faUi delittuosi delineati nel succitato decreto di » aceusa in odio dei medesimi, }) - e ehiesero : « Si riman- }) dassero tutti gli atti deI processo all'autorita (edemle, per » quelJa decisione ehe trovera dei caso, }) dichiarando a un tempo, ehe - « quando mai Ja loro declinatoria non ve- » nisse accolta ricorrehbero appo ehi di diritto. }) . D. Con q.uattro voH eontro uno il tribunale respinse tutta- vIa la ecceZIOne e deereto quindi a 'foce unanime e pendente appello la sospensione dei dibattimenti. - Venuta poi Ia eosa davanti

alla Camera correzionale d' Appello, dichiaro essa pure (sentenza dell'8 ottobre successivo) la proposta eccezione d'incompetenza siccome destituita di fondamento e risolvette il rinvio degli atti allo stesso tribunale correzionale per la continuazione dei dibattimenti, salvo ricorso alle autorità federali. E. Egli si è contro quest' ultimo giudicato e i signori Magginetti e Sprugasci ricorsero, mediante atto del 26 ultimo scorso dicembre, consegnato alla posta in Locarno sotto la data del 30 stesso mese, al Tribunale federale, domandando - previa invocazione degli articoli 38 e 112 N° 4 della Costituzione - 1882 5

66 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. N° 13. Costituzione federale e 10 della cantonale - « che fosse annullata » lato il giudicato medesimo per titolo d'intempestiva avocazione di giurisdizione da parte dei tribunali ticinesi e » venissero rinviate le parti a provvedersi a tenore delle vigenti leggi innanzi al Consiglio federale, qualora esso » volesse insistere nelle denunce ed accuse delle cantonali » autorità. » F. Il pubblico ministero del cantone Ticino, al quale i reclamanti avevano fatto intimare direttamente il loro gravame. Formulò in via preliminare (con sua memoria del 7 teste decorso marzo) una eccezione di tardività. « L'art. 59 della » legge di organizzazione giudiziaria federale, » dice, » stabilisce un termine perentorio di sessanta giorni aH'in- » sinuazione di ricorsi contro atti o decisioni delle autorità » cantonali; ora i signori Sprugasci e Magginetti vennero in » cognizione del decreto della camera d'accusa sino dal mag- » gio 1881; il loro ricorso fu intimato il 30 dicembre; dunque » che sono passati molte volte i 60 giorni dalla legge pre- » fissi. » Eventualmente, nel merito, esso propone poi la reiezione del ricorso per deficienza assoluta di fondamento. Prendessi in diritto i seguenti Ragionamenti : 1° L'art. 59 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, che il pubblico ministero del cantone Ticino invoca a sostegno dell' accampata eccezione di tardività del ricorso, dispone bensì all' art. b del suo primo capoverso che i ricorsi riguardanti violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione federale, cantonale, ecc. « devono essere inoltrati » entro sessanta giorni, con decorso dal momento della loro » comunicazione agli interessati, » - ed è pure incontestato che gli attuali reclamanti, signori Magginetti e Sprugasci, hanno trascurato di aggravarsi a questa Corte dal decreto 11 maggio 1881 della Camera di accusa di quel tribunale superiore entro il termine ordinato; ma non per questo è meno vero che restava loro tuttavia e il diritto d'impugnare la competenza del tribunale davanti al quale erano stati da } ridetto decreto deferiti, così come quella della Camera correzionale di appello, dove la decisione non fosse stata in Organisation der Bundesrechtspflege. N° 13. 67 prima istanza accolta, e la facoltà di rivolgersi con ricorso al Tribunale federale, qualora anche la seconda istanza avesse proferito in argomento un giudizio negativo. 2° Senonché l' obbligo, in quest'ultimo caso, sarebbe stato quello di rispettare - per l'inoltramento del gravame al Tribunale federale - il ripetuto fatale dei sessanta giorni, mentre invece la disamina degli atti prova appunto il contrario. La decisione della Camera correzionale di appello dell'8 ottobre 1881, contro la quale si reclama, fu difatti intimata ai ricorrenti, siccome dicono essi medesimi nel contesto della loro memoria, addì 28 dello stesso ottobre: il ricorso per contro non venne consegnato all'ufficio postale in Locarno se non nel giorno 30 del successivo dicembre, cioè e quanta dire a sessantatre giorni di ritardo da! momento della ricevuta comunicazione della ridetta decisione d'appello. Da questo punto di vista il ricorso di cui si tratta si appalesa quindi realmente come tardivo e come prescritto il diritto ne' suoi autori a farlo valere. Conseguentemente, Il Tribunale federale pronuncia: Non vi ha luogo ad entrare in materia sul ricorso 26/30 dicembre 1881 dei signori Magginetti e Sprugasci, di Biasea, perciò tardivamente introdotto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.